



Le novità introdotte dal DM 6/2019 per la progettazione e la gestione dei Corsi di Studio

Vincenzo Zara

Coordinatore Commissione Didattica CRUI

Modena, 29 gennaio 2019



Sommario

- Evoluzione normativa: dal DM 47/2013 al DM 6/2019
- Accreditamento e attivazione annuale dei corsi di studio
- Requisiti di docenza
- Corsi di studio internazionali
- Corsi di laurea ad orientamento professionale
- Corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza
- Conclusioni



Evoluzione normativa: dal DM 47/2013 al DM 6/2019

Tanti cambiamenti in così poco tempo....



Partiamo dalle novità del 2013....

➤ *Linee guida AVA del 28 gennaio 2013 e DM 47/2013*

- Prima versione del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accredimento) e primo DM di adozione di AVA
- Il DM 47/2013 ha vita abbastanza breve e infatti poco dopo viene integrato/modificato dal *DM 1059/2013*
- In pochi mesi si passa da un *modello di assicurazione della qualità più rigido* (DM 47/2013) ad un *modello più «accomodante»* (DM 1059/2013)
- Nonostante ciò, ci si rende conto abbastanza presto che sono necessarie alcune modifiche sostanziali di AVA più che del DM

Cosa accade tra il 2014 e il 2016.....

➤ *Analisi e revisione del modello di accreditamento*

- ANVUR costituisce un *gruppo di lavoro*, formato da vari esperti, per l'analisi delle criticità di AVA
- Vengono proposte alcune modifiche tendenti alla *semplificazione del sistema, all'alleggerimento degli adempimenti* e per una *maggiore aderenza agli ESG 2015*
- Il GdL interloquisce con vari attori istituzionali per la condivisione del nuovo modello
- Viene formulata una *prima proposta di revisione (luglio 2016)*, seguita da una *versione definitiva (dicembre 2016)* che poi si concretizza in una *versione «super-definitiva» ad agosto 2017...*

Cosa accade tra il 2014 e il 2016.....

- Le novità del nuovo modello riguardano essenzialmente quattro aspetti:
 - *Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità*
 - *Valutazione dei processi e valutazione dei risultati*
 - *Rapporti di riesame annuale e ciclico*
 - *Visite di accreditamento e formulazione del giudizio*



Intanto nel 2016 accade anche altro...

- *Emanazione del DM programmazione triennale e DM accreditamento*
 - Il MIUR emana il **DM 635/2016** che interviene anche sull'accREDITamento iniziale e periodico di sedi e corsi di studio
 - Il MIUR emana il 12 dicembre 2016 il **DM 987/2016** prima che sia pubblicata la versione «super-definitiva» del nuovo modello di accREDITamento periodico
 - Si istituiscono e si attivano nuovi corsi di studio con questa normativa che presenta abbastanza presto nuove criticità...
 - È quindi necessario intervenire con nuovi DDMM per superare le nuove criticità

Nel 2017 ci sono altri cambiamenti...

➤ *Emanazione del DM 60/2017 e del DM 935/2017*

- Il *DM 60/2017*, che viene emanato appena due mesi dopo l'emanazione del DM 987/2016, corregge quest'ultimo in maniera «puntiforme»
- A fine 2017 viene emanato il *DM 935/2017* che nuovamente modifica il DM 987/2016 in maniera «puntiforme»
- Per capirci qualcosa è necessario leggere il combinato disposto dei *tre DDMM (987/2016, 60/2017, 935/2017)*
- In realtà, bisogna integrare la lettura anche con il DM 635/2016 della programmazione triennale 2016-2018

Infine nel 2019 vede la luce il nuovo DM...

➤ *Emanazione del DM 6/2019*


- Questo nuovo DM sostituisce *il DM 987/2016* e i DDMM successivi (*60/2017 e 935/2017*)
- Vengono anche «inglobati» alcuni DDMM precedenti, *il DM 194/2015 e il DM 168/2016*, che rappresentavano DDMM di «salvataggio» per i CdS che non disponevano di sufficiente docenza (Università statali e non statali)
- Viene «inglobato» anche *il DM 196/2018*.....
- Si è ancora in attesa del nuovo DM della programmazione triennale 2019-2021

Accreditamento e attivazione annuale dei corsi di studio

Cambia qualcosa ma bisogna fare attenzione....



Il sistema integrato AVA



1) Accreditamento iniziale CdS



2) Attivazione annuale di CdS
già accreditati



3) Accreditamento periodico CdS



Requisiti di accreditamento del CdS All. A DM 6/2019

- a) Requisiti di trasparenza
- b) Requisiti di docenza
- c) Requisiti organizzativi
- d) Requisiti strutturali
- e) Requisiti per l'assicurazione di qualità

Introduzione dei Piani di raggiungimento...

- Si tratta di un *«ritorno alle origini»*
- In sostanza, è possibile assicurare il *raggiungimento del numero dei docenti di riferimento necessari entro la durata normale dei CdS*
- Questo significa che se non si dispone, in fase di istituzione del CdS, del numero totale dei docenti di riferimento richiesti dall'all. A del DM 6/2019 si può *optare per un piano di raggiungimento approvato dal Nucleo e dall'ANVUR (e dal MIUR)*
- Una variante è rappresentata dalla presentazione dei *bandi emanati per il reclutamento*



Piani di raggiungimento riferimenti normativi

- **Art. 3, nuovo c. 5:** In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, c. 2, per una **quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a "condizionato" fino al conseguimento dei predetti requisiti**
- **Art. 4, c. 1 modificato:** I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:
 - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
 - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'all. A **(ovvero, della coerenza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2)** e C (Requisito R3)

Piani di raggiungimento riferimenti normativi

- **Art. 4, nuovo c. 2:** L'accREDITamento di nuovi CdS di cui al c. 1, può essere concesso a fronte: a) *di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare;* b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della *presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari*
- **Art. 7, c. 1, lett. a modificata:** Per le finalità di cui al presente decreto, i NUV esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accREDITamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (Art. 8, c. 4 d.lgs. 19/2012), nonché sulla *coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento di cui all'art. 4, c. 2;*

Attivazione dei CdS e controllo ex post

- L'attivazione dei CdS per l'anno accademico successivo è condizionata dal *controllo ex post dei requisiti di docenza*
- Il meccanismo del controllo ex post è un po' ingarbugliato...
- Per attivare nel 2019/20 un CdS già accreditato nel 2018/19 il MIUR effettua a febbraio 2019 il *controllo ex post* sull'offerta formativa 2018/19 (e 2017/18)
- Tale controllo consiste nel verificare se *i docenti di riferimento indicati nella predisposizione dell'offerta 2018/19 (aprile-maggio 2018)* sono sufficienti *rispetto alle numerosità degli iscritti al I anno* negli anni accademici 2017/18 e 2018/19 (facendo riferimento al valore più basso)
- Il *riferimento «standard»* è l'all. A del DM 6/2019 (docenti di riferimento richiesti in funzione delle numerosità massime delle classi di laurea)

Attivazione dei CdS e controllo ex post

Nell'ultima colonna del riepilogo sono evidenziati in rosso i corsi in carenza di docenti

Id Sua 2018	Classe	Corso	Modalità	Comune	Sede	ANS 2016	ANS 2017	Utenza prevista 2017	Num. classe DM 987	Id Sua 2017	docenti riferimento 2017 (ex- ante)	docenza necessaria 2017 (ex- post)
1547272	L-1	BENI CULTURALI	convenzionale	LECCE		97	80	200	200	1539671	9	9
1548525	L-2	BIOTECNOLOGIE	convenzionale	LECCE	SS Lecce- Monteroni 73100	76	106	100	100	1539672	11	9
1548526	L-3	Discipline delle Arti, della musica e dello spettacolo (DAMS)	convenzionale	LECCE			143	250	250	1537068	9	9

Attivazione dei CdS e controllo ex post

L-19

Scienze dell'educazione

Numero docenti
teorici della classe **9**

Numerosità
massima della classe **250**

STUDENTI2016/1	551	W	1,20	DOCenti inseriti	13
STUDENTI2017/1	717	Dtot	19,84	Docenti Mancanti (intero di Dtot)	
Minimo degli Iscritti	551				6,00

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$$W = 0$$

se n. studenti \leq numerosità massima

$$W = \frac{(n. \text{ studenti} - 1)}{\text{num. massima}}$$

se n. studenti $>$ numerosità massima

Attivazione dei CdS e controllo ex post

- Qualora il *controllo ex post risulti soddisfatto* per tutti i CdS dell'Ateneo, *non vi sono limiti* sia per la riattivazione dei CdS già accreditati sia per il numero di CdS di nuova istituzione
- Qualora il *controllo ex post riveli insufficienze di docenza, i CdS in carenza di docenza possono essere attivati fino all'anno accademico 2022/23 e, successivamente, per un solo anno* al fine di implementare il numero dei docenti di riferimento necessari
- Inoltre, in questa situazione si può attivare un numero di CdS di nuova istituzione *entro il limite del 2% dei CdS già attivi* e in possesso dei requisiti necessari di docenza ($ISEF > 1$)
- MIUR e ANVUR possono effettuare controlli sui CdS in carenza di docenza ai fini dell'accREDITAMENTO periodico della sede

ISEF: Indicatore di Sostenibilità Economico-Finanziaria

Indicatore di sintesi che tiene conto delle spese di personale e delle spese per indebitamento (art. 7, D. Lgs. 49/2012)

- $$I\ SEF = \frac{A}{B}$$
- $A = 0.82 \times (\text{FFO} + \text{Fondo programmazione triennale} + \text{Contribuzione netta studenti} - \text{Fitti passivi})$
- $B = \text{spese di personale} + \text{Oneri ammortamento}$
- Si possono attivare **nuovi CdS** se ISEF è superiore ad 1

Attivazione dei CdS e controllo ex post riferimenti normativi

- **Art. 4, c. 4 modificato (precedente c. 3):** L'attivazione dei CdS accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza di cui all'all. A, punto b **(ovvero del rispetto del piano di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui al c. 2)**. I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati



Attivazione dei CdS e controllo ex post riferimenti normativi

- **Art. 4, c. 5 modificato (precedente c. 4):** L'accREDITAMENTO si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al c. 4, sia positivo e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del CdS dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, ***l'accREDITAMENTO del CdS e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono fino all'aa 2022/2023, e successivamente, per un solo anno accademico,*** al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza. L'accREDITAMENTO e l'istituzione di nuovi corsi può essere in tal caso proposto ***nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza,*** per le Università statali a condizione che abbiano un ***Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1,*** come di seguito riportato:

Attivazione dei CdS e controllo ex post riferimenti normativi

Corsi attivi a.a. x	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50	+ 1
51 – 100	+ 2
101 – 150	+ 3
151 – 200	+ 4
Oltre 200	+ 5

Sarà comunque monitorato ex post il quadro complessivo dell'offerta formativa che ne deriva, al fine del raggiungimento della piena sostenibilità e dell'accREDITAMENTO periodico di cui all'art. 5

Attivazione dei CdS e controllo ex post riferimenti normativi

- **All. A, Requisiti di docenza:** Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:
 - **per i corsi a numero programmato a livello nazionale**, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
 - **per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista**, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due anni accademici antecedenti a quello cui si riferisce l’offerta formativa da attivare. (Ad esempio: per l’Offerta Formativa a.a. 2019/2020 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell’a.a. 2018/2019 e quelli degli iscritti al primo anno nell’a.a. 2017/2018)



Attivazione dei CdS e controllo ex post riferimenti normativi

- **All. A, Requisiti di docenza:** Per il computo del “numero di studenti” si fa riferimento:
 - **per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza,** attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
 - **per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITAMENTO,** e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi alle numerosità massime riportate nell'allegato D



Requisiti di docenza

Ci sono degli alleggerimenti ma bisogna fare attenzione.....



Requisiti di docenza: cosa è cambiato....

- Apparentemente non è cambiato molto, ma ci sono delle *modifiche da «maneggiare con cura»...*
- Il numero dei docenti richiesti per i CdS erogati in modalità convenzionale o mista, entro le numerosità massime delle classi di laurea, è *immodificato (3 docenti/anno)*
- Tali numerosità *vengono incrementate* in proporzione al superamento delle numerosità massime degli studenti
- Ci sono *riduzioni per determinati CdS*: Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e Traduzione e interpretariato, Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, Scienze della Difesa e Sicurezza, Corsi attivati in convenzione con le Forze armate, Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni culturali

Requisiti di docenza: cosa è cambiato....

- *La modifica fondamentale riguarda le tipologie di docenza (da utilizzare come docenti di riferimento):*
 - Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lettere a) e b) della Legge 240/10
 - Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, c. 11 Legge 240/10
 - Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, c. 12 Legge 230/05
 - *Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10*



Requisiti di docenza: cosa è cambiato....

Legge 240/2010, Art. 23, c. 1: Le Universitàpossono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al c. 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo



Requisiti di docenza: cosa è cambiato....

Legge 240/2010, art. 23 c. 2:le università possono, altresì, stipulare *contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio*, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, *con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali*. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo *espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti*. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



Requisiti di docenza: cosa è cambiato....

- Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'all. D, il numero di docenti di riferimento (D_r) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula, *mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell'ambito dei docenti di riferimento*:

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$$W = 0$$

se n. studenti \leq numerosità massima

$$W = \frac{\text{n. studenti} - 1}{\text{num. massima}}$$

se n. studenti $>$ numerosità massima

Requisiti di docenza: problematiche....

- La possibilità di utilizzare i contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 può essere *un bene oppure un male a seconda di come viene utilizzata questa facilitazione*
- Essa si lega all'altra nuova disposizione che consente di adeguare i docenti di riferimento alla numerosità effettiva degli studenti (se si supera la numerosità massima della classe di laurea) *mantenendo la quota minima per i professori a tempo indeterminato*
- Il combinato disposto di queste due norme potrebbe consentire di immatricolare un gran numero di studenti con un numero minimale di professori a tempo indeterminato, *facendo ricorso soprattutto a docenti a contratto*
- E la *qualità dei percorsi formativi???*!!!



Corsi di studio internazionali

La «famigerata» tabella K....



Corsi di studio internazionali....

- La *tabella K del DM 6/2019* riprende analoga tabella presente nel DM 987/2016 e ha come «musa ispiratrice» la classificazione dei CdS internazionali riportata nel DM 635/2016 (programmazione triennale 2016-2018)
- La tabella K indica essenzialmente la *percentuale di docenti di riferimento stranieri che possono essere utilizzati ai fini del soddisfacimento dei requisiti di docenza*
- Minore attenzione viene riservata alle *caratteristiche dei CdS internazionali* che dovrebbero, invece, costituire il principale motivo di riflessione per il MIUR e per l'ANVUR
- Basti pensare all'importanza che lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) destina ai *percorsi formativi integrati tra più Paesi (dimensione internazionale)*

Tabella K.....

Tipologia	Definizione	Caratteristiche
a)	Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo	Sono Corsi di studio a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM n. 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo.
b)	Corsi con mobilità internazionale strutturata	Sono corsi per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all'estero in tutta la carriera con riferimento al corso in questione. (modifica prevista dal DM 935 del 29.11.2017)
c)	Corsi erogati in lingua straniera	Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue : - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero; i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche
d)	Corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020 azione centralizzata chiave 1"	Sono Corsi di studio LM e LMCU selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i Corsi di studio finanziati in tale programma. L'inclusione nella categoria dei Corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento.

Tipologia A.....o CdS interateneo

- **Definizione:** corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo
- **Caratteristiche:** sono CdS a ordinamento congiunto con Atenei stranieri ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM 270/2004, al termine dei quali gli studenti ottengono un titolo congiunto, doppio o multiplo
- Possibilità di utilizzare al massimo il **50% di docenti di riferimento strutturati in Università straniere**
- Bisogna riflettere sul **significato dell'utilizzo dei docenti di riferimento di altri Paesi**
- È un **unico CdS** progettato e gestito congiuntamente tra più Paesi
- **Convenzione in fase istitutiva** inserita in RAD e approvata da MIUR/CUN
- Generalmente viene rilasciato un **titolo congiunto**

Tipologia B.....o con mobilità strutturata

- **Definizione:** corsi con mobilità internazionale strutturata
- **Caratteristiche:** sono CdS per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti acquisiscano o abbiano ha acquisito almeno 12 CFU all'estero *in tutta la carriera con riferimento al corso in questione*
- Possibilità di utilizzare al *massimo il 20% di docenti di riferimento strutturati in Università straniere*
- Anche in questo caso bisogna riflettere sul *significato dell'utilizzo dei docenti di riferimento di altri Paesi*
- Si tratta di *due CdS distinti, attivi singolarmente nei diversi Paesi*, presso i quali gli studenti usufruiscono di periodi di studio in mobilità
- *Convenzione in fase di attivazione del percorso di mobilità strutturata* (inserita nel *quadro B5* della SUA-CdS)
- Generalmente, viene rilasciato *titolo doppio o multiplo*

Tipologia C.....in lingua straniera

- **Definizione:** corsi erogati in lingua straniera
- **Caratteristiche:** ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi i cui obiettivi formativi, risultati di apprendimento e sbocchi occupazionali attesi hanno una rilevanza anche internazionale, si deve altresì verificare quanto segue:
 - per i corsi che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il **10% degli studenti iscritti (media nel triennio) ha il titolo d'accesso conseguito all'estero**
 - **i docenti di riferimento hanno adeguate competenze linguistiche**
- Possibilità di utilizzare **al massimo il 50% di docenti di riferimento strutturati in Università straniere**
- CdS italiano e rilascio a tutti gli studenti iscritti del **titolo di studio italiano**
- Sentenza del **Consiglio di Stato 617 del 29 gennaio 2018 (caso POLIMI)**

Tipologia D.....o EMJMD

- **Definizione:** corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014-2020 azione centralizzata chiave 1"
- **Caratteristiche:** sono CdS (LM e LMCU) selezionati per un co-finanziamento comunitario in "Erasmus plus". Al fine di assicurare la continuità con il precedente programma "Erasmus Mundus", saranno inclusi nella medesima categoria i CdS finanziati in tale programma. L'inclusione nella categoria dei CdS internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento
- Possibilità di utilizzare **al massimo il 50% di docenti di riferimento strutturati in Università straniere**
- CdS **innovativi e finanziati** (si dovrebbero configurare come i CdS della tipologia A)

Nota MIUR 1334 del 16 gennaio 2019

- Con riferimento all'argomento indicato in oggetto e in particolare ai *"limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio"*, si rappresenta che, per mero errore materiale, nell'ultimo periodo della lettera c dell'all. A del DM 6/2019, è *indicato il riferimento alle tipologie dei corsi di cui alla lett. c) della tabella K ("corsi erogati in lingua straniera")*
- Al riguardo, si rappresenta, invece, che la possibilità di prevedere un numero di crediti inferiori a 6 ovvero a 5 è consentita esclusivamente per i *corsi interateneo con Atenei stranieri*, che prevedono il rilascio del titolo congiunto doppio o multiplo (lett. a della tabella K), e per i *corsi di laurea magistrale selezionati nell'ambito del programma Erasmus plus 2014-2020* (lett. d della tabella K), e non anche per i "corsi erogati in lingua straniera" (lett. c della tabella K)



Corsi di laurea ad orientamento professionale

La «storia infinita»....



Corsi di laurea ad orientamento professionale


- Questi corsi di laurea sono stati *un po' «sfortunati»...*
- Sono stati previsti *per la prima volta dal DM 987/2016* che li ha proposti come corsi di laurea realmente innovativi nell'ambito dei percorsi di I livello
- In un certo senso, l'intento era di realizzare pienamente il *«modello ad Y» introdotto dal DM 270/2004*
- Inoltre, l'obiettivo era anche quello di realizzare una *formazione terziaria professionalizzante* già attiva da anni a livello dell'EHEA
- Nonostante ciò, *il DM 60/2017 li blocca per un anno (2017/18)*
- Il *DM 935/2017 li sblocca per un anno (2018/19)*
- Il *DM 6/2019 li propone «per sempre» (??)* ma resta ancora la terminologia *«corsi di laurea sperimentali»*

Corsi di laurea ad orientamento professionale

- Inoltre, il DM 6/2019 ripropone la *«flessibilità dell'offerta formativa»* che è una novità non legata solo ai corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale ma anche ad altri percorsi formativi (per es. CdS internazionali)
- Tale «flessibilità» consente di introdurre *SSD (integrativi o sostitutivi) non previsti tra le attività di base e caratterizzanti delle tabelle delle classi di laurea*
- Esistono *limitazioni qualitative* all'introduzione di SSD extra (approvazione da parte del CUN degli ordinamenti didattici integrati con altri SSD, classi di laurea nelle quali NON è possibile integrare con altri SSD)
- Esistono *limitazioni quantitative* all'introduzione di SSD extra (i SSD extra non possono sostituire completamente quelli previsti dalle tabelle delle classi di laurea)

Flessibilità dell'offerta formativa riferimenti normativi

- **Art. 8, c. 1 modificato:** in attuazione dell'art. 6 del DM 635/2016 e nelle more del DM relativo alle linee generali d'indirizzo per la programmazione triennale delle Università 2019-2021 è data la possibilità di accreditare nuovi CdS che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
 - a. il numero massimo di CdS accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei Corsi già accreditati nell'a.a. 2018/2019;



Flessibilità dell'offerta formativa riferimenti normativi

➤ *Art. 8, c. 1 modificato:*

b. *sono esclusi:* L-17, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4; LM-4, LM-41, LM-42, LM-46, LM-85bis, LMR/02, LM/DS, LM/13; i CdS interclasse e LMG/01

c. gli *ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione* di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:

- I. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato *almeno un SSD* tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
- II. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti *almeno il 50% del numero minimo di CFU* previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili



Corsi di laurea ad orientamento professionale riferimenti normativi

- **Art. 8, c. 2 modificato:** Al fine di facilitare l'istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al c. 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo **un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art. 4, c. 5,** esclusivamente con **modalità di erogazione convenzionale**, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. il progetto formativo è sviluppato mediante **convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi o ordini professionali** che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti



Corsi di laurea ad orientamento professionale riferimenti normativi

➤ *Art. 8, c. 2 modificato:*

b. i CdS prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il *limite massimo di 50 studenti* e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo

c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, *l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%*. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dopo il primo triennio



Da ricordare....news 6 marzo 2018

- Data la differenza strutturale fra i corsi di laurea a orientamento professionale ed eventuali altri corsi attivati nella stessa classe, i corsi di laurea a orientamento professionale sono automaticamente inseriti in un *gruppo di affinità distinto* da quelli degli altri corsi attivati nella stessa classe, come previsto dall'art. 11, c. 7, lettera a) del DM 270/2004 *per non rendere obbligatoria la condivisione di almeno 60 CFU di attività formative con altri corsi nella classe*





CdS prevalentemente o integralmente a distanza

Una nuova opportunità, non solo per le Università telematiche



Diverse modalità di erogazione della didattica

- CdS *convenzionali*: erogati interamente in presenza ovvero che prevedono per le attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio una *limitata attività didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale*
- CdS con *modalità mista*: prevedono l'erogazione con modalità telematiche di una *quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi*
- *CdS prevalentemente a distanza*: erogati prevalentemente con modalità telematiche, *in misura superiore ai due terzi delle attività formative*
- *CdS integralmente a distanza*: *tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche* con lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali

Problematiche aperte....

- Come si calcola la *proporzione delle attività formative in modalità telematica* rispetto al totale delle attività formative?
- Giustamente il CUN fa riferimento alla *percentuale effettiva di attività formative erogate in modalità telematica nella carriera dello studente* piuttosto che alla percentuale delle attività formative nel percorso formativo
- Nonostante ciò, sussistono *problemi interpretativi e operativi* che si presentano in maniera inaspettata a seconda delle caratteristiche dei percorsi formativi



Facilitazioni per i CdS prevalentemente o integralmente a distanza

- Per tutti i CdS interamente o prevalentemente a distanza **le numerosità massime di cui all'allegato D vanno triplicate**
- **Per esempio, nei corsi di laurea** con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza....

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	225
	B1	75	300
Scientifico - tecnologica	B2		540
	Umanistico-sociale	C1	100
C2		100	750

Tutor di riferimento: caratteristiche

- I Tutor di riferimento sono riconducibili a:
 - *tutor disciplinari*, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
 - *tutor dei corsi di studio*, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
 - *tutor tecnici*, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere)



Tutor di riferimento: caratteristiche

- I tutor di riferimento devono possedere *almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca.* Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici

Adeguamento del numero dei tutor di riferimento

- Nel caso in cui *il numero di studenti superi le numerosità massime* di cui all'all. D, il numero dei tutor di riferimento (Tr) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza (Tr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$T_{tot} = Tr \times (1 + 0,75 \cdot W)$$

$$W = 0$$

se n. studenti \leq numerosità massima

$$W = \frac{\text{n. studenti} - 1}{\text{num. massima}}$$

se n. studenti $>$ numerosità massima

T_{tot} = numero di tutor di riferimento necessari

Tr = numero di tutor di riferimento

In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b)



Conclusioni

Una nuova sfida per un'offerta formativa di qualità



DM 6/2019: vantaggi o svantaggi per gli Atenei?

- Gran parte delle modifiche introdotte va nella direzione di un *alleggerimento dei requisiti* per l'accREDITamento iniziale e periodico dei CdS
- Questo si scontra, o si potrebbe scontrare, con *l'assicurazione della qualità dei CdS e la qualità dei CdS*
- È quindi opportuna o necessaria una *responsabilità maggiore* da parte delle sedi nell'istituzione ed attivazione dei CdS
- In particolare, *molte facilitazioni per i CdS prevalentemente o integralmente a distanza*
- Università non statali telematiche

DM 6/2019: problematiche ancora attuali

- *Semplificazione e razionalizzazione della SUA-CdS* al fine di limitare le ridondanze e gli adempimenti richiesti
- *CdS internazionali*: è necessario chiarire soprattutto gli aspetti didattici e amministrativo-gestionali piuttosto che quelli «*requisitologici*» (docenti di riferimento e indicatori per la ripartizione delle risorse premiali)
- *Corsi di laurea ad orientamento professionale*: non è solo una questione tecnica, è soprattutto una *questione culturale*
- *Sostenibilità dei CdS*: il controllo ex post ai fini dell'attivazione dei CdS è importante per comprendere la reale sostenibilità dei CdS ma è SOLO una parte del problema che non può essere scaricato sulle spalle degli Atenei

Oltre il DM 6/2019....

- Dopo 20 anni dall'avvio della riforma degli ordinamenti didattici è opportuna una riflessione sul *grado di realizzazione degli obiettivi e sulla attualità degli stessi*
- Prossimo anno: *Roma 2020, appuntamento dell'EHEA*
- È anche opportuna una *riflessione complessiva sulla didattica universitaria e sulle metodologie didattiche*
- *Modello convergente (EHEA) e modello divergente (portfolio delle competenze)*
- Non si può correre il rischio di *operare senza una visione chiara sul futuro del titolo di studio* e sulle *strategie adeguate per una sua valorizzazione*

E per concludere....buon lavoro!

